


ATTO DI INTESA

FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "A. MORO" DI BARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI

SULLE ATTIVITÀ ADEMPITIVE DEL LODO DEPOSITATO IL 20 APRILE 2012

DALL'ARBITRO UNICO PROF. LUIGI VOLPE .



ATTO DI INTESA FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "A. MORO" DI BARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI SULLE ATTIVITÀ ADEMPITIVE DEL LODO DEPOSITATO IL 20 APRILE 2012 DALL'ARBITRO UNICO PROF. LUIGI VOLPE .

Tra:

l'Università degli Studi di Bari "A.Moro", nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Università", rappresentata dal prof. Corrado Petrocelli, nella sua qualità di Magnifico Rettore e rappresentate legale pro-tempore, sedente per la carica presso il Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1 – Bari –,

e

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, di seguito denominata semplicemente "Azienda", rappresentata dal dott. Vitangelo Dattoli, quale Direttore Generale della stessa e rappresentante legale pro-tempore, con sede in Bari alla Piazza Giulio Cesare, n. 11.

PREMESSO

- a) - che le parti con l'accordo di pre-intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011, stabilivano di attivare un procedimento arbitrale rituale, di cui agli articoli 806 c.p.c. e seguenti, per definire tutte le controversie insorte ed insorgende in ordine ai trattamenti economici perequativi/aggiuntivi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo in convenzione;
- b) - che, in esecuzione di quanto sopra previsto, i rappresentanti legali delle due amministrazioni in data 26 marzo 2011 formalizzavano un atto di intesa con cui è stato congiuntamente designato, quale arbitro unico, il prof. avv. Luigi Volpe, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele, n. 52;
- c) - che, con nota datata 24 agosto 2011, l'arbitro unico comunicava l'accettazione dell'incarico, trasmettendo il verbale di insediamento, in pari data, recante la disciplina ed i termini per lo svolgimento del procedimento arbitrale;
- d) - che, in data 20 aprile 2012, il prof. avv. Luigi Volpe, nella sua qualità, ha depositato il lodo relativo al procedimento di che trattasi, ponendo in capo alle due Amministrazioni tutta una serie di adempimenti da porre in essere di concerto fra le stesse;
- e) - che le due Istituzioni, in considerazione dei numerosi e complessi adempimenti previsti dalla decisione arbitrale ed in esecuzione delle rispettive volontà istituzionali, per realizzarli, hanno dato vita ad un Gruppo di Lavoro misto per mettere a punto tutta la necessaria attività istruttoria. Allo scopo, con scambio di corrispondenza, si è proceduto alla nomina dei rappresentanti dell'Università in seno a detto Gruppo (nota del 24.5.2012, prot. n. 32433 VII/6 dell'Università del 24.5.2012 indirizzata all'Azienda) e di quelli dell'Azienda (nota prot. n. 0049515/DG del 7.6.2012 indirizzata all'Università);
- f) - il Gruppo di lavoro misto, come innanzi costituito ha concluso i lavori istruttori in data 30.10.2013 e le due parti oggi convenute nel presente atto, intendono recepire *in toto*, come in effetti recepiscono, tutta l'attività istruttoria svolta da detto Gruppo nelle sedute del 25.6.2012, 27.6.2012, 2.7.2012, 4.7.2012, 16.7.2012, 10.9.2012, 2.10.2012, 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 26.11.2012, 23.1.2013, 26.4.2012, 20.9.2013 e 30.10.2013, compresi tutti i tabulati, individuali e riepilogativi, elaborati per ognuno dei dipendenti interessati, in base ai criteri stabiliti dal lodo;



g) - che, così come a più riprese ribadito nel lodo dall'Arbitro unico, l'organo arbitrale, non potendo sostituirsi all'esercizio delle facoltà istituzionali-discrezionali-negoziali delle parti, ha imposto l'obbligo delle parti stesse a porre in essere congiuntamente, in tempi certi, i comportamenti e conseguenti provvedimenti attuativi del lodo stesso.

In proposito, quindi, per quanto specificamente inerente al personale tecnico amministrativo, l'Arbitro ha disposto quanto in appresso indicato:

g. 1) di provvedere alla ricognizione di tutte le posizioni in conferimento e relativo livello di equiparazione nel termine di 120 giorni dal deposito del lodo al fine di verificarne la conformità ai criteri stabiliti dal lodo stesso;

g. 2) ha autorizzato l'Università, a sua discrezione, a continuare a corrispondere, fino a 120 giorni dal deposito del lodo arbitrale ed in via transitoria, la corresponsione in anticipazione dei trattamenti in corso con espressa avvertenza al personale della verifica in corso dei trattamenti;

g. 3) ha acclarato la regolarità dei trattamenti equiparati che risultino in corso di corresponsione ai dipendenti universitari appartenenti alle categorie EP, subordinando in ogni caso la continuità della posizione di conferimento, dopo il termine di 120 giorni dal deposito del lodo, alla specifica intesa tra Università di Bari e Azienda ospedaliera sulla prosecuzione di ciascun conferimento. Ha dichiarato altresì, ai soli fini della prosecuzione della posizione di conferimento, l'obbligo delle parti di addivenire ad una specifica intesa altresì sulle posizioni singole di dipendenti che abbiano ottenuto sentenze esecutive, escludendosi la possibilità per le parti di disattendere quanto statuito dal giudice in ordine all'eventuale equiparazione riconosciuta;

g. 4) ha dichiarato, per le posizioni individuali che all'esito dell'attività posta in essere delle parti nel termine di 120 giorni dal deposito del lodo, risultassero non conformi ai criteri stabiliti dal lodo, doversi ritenere giustificata la corresponsione dei pregressi trattamenti erogati in anticipazione dall'Università per l'obiettivo ragione della prolungata incertezza dei quadri normativi di riferimento; per conseguenza ha dichiarato l'obbligo della provvista da parte della Azienda ospedaliera relativamente ai pregressi trattamenti andanti in cessazione decorsi 120 giorni dal deposito del lodo, e ciò in considerazione del fatto che comunque le predette unità lavorative in conferimento sono state utilizzate, pur nella mal sicura definizione delle effettive prestazioni, nella organizzazione produttiva aziendale ai sensi dell'art.2126 c.c.;

g. 5) ha dichiarato in maniera specifica che, nei casi di equiparazioni che non risultassero conformi ai criteri stabiliti dal lodo, salvi i trattamenti effettivamente corrisposti non ripetibili per le ragioni sopra specificate, non potranno essere corrisposti emolumenti relativi a periodi pregressi non concretamente erogati; e ciò in ragione della circostanza che se il prolungato stato di incertezza del quadro normativo ha giustificato la corresponsione dei trattamenti e giustifica la irripetibilità degli stessi, la sopravvenienza di criteri certi, come definiti dal lodo, non consente di erogare trattamenti ulteriori, quand'anche rimasti sospesi;

g. 6) di stipulare apposita intesa, nel termine di 120 giorni dal deposito del lodo, per disciplinare le esigenze e le modalità dei conferimenti, anche futuri, di personale tecnico-amministrativo, sulla base della quale valutare quanti e quali dei conferimenti in essere mantenere con individuazione concorde dell'equiparazione da attribuire o da confermare.

In proposito, ancora, per quanto inerente a tutto il personale in attività assistenziale, l'Arbitro ha statuito che le parti istituzionali dovranno d'intesa, e nel termine assegnato di sei mesi dal deposito del lodo, provvedere a quantificare le seguenti partite finanziarie:

g. 7) anno per anno, a partire dall'anno 2000 e fino a tutto l'anno 2008, e fatta ricognizione delle attese retributive individuali, l'importo complessivo dei trattamenti in equiparazione al personale medico universitario secondo il sistema perequativo c.d. "De Maria";

g. 8) riquantificazione a partire dall'1/1/2009, e fatta ricognizione delle attese retributive individuali, dei fondi ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 21/12/1999 n.517, per la corresponsione del trattamento integrativo a personale medico in posizione assistenziale;

g. 9) anno per anno, a partire dall'anno 2002, e fatta ricostruzione delle attese retributive individuali, l'importo complessivo dei trattamenti in equiparazione al personale tecnico-amministrativo secondo il sistema perequativo di cui alla L.16/5/1974 n.200 e cui all'art. 31 D.P.R.20/12/1979 n.761, con conteggi di conguaglio a far tempo dall'anno 2003;

g. 10) ricalcolo della differenza stipendiale in equiparazione a personale docente non medico in conformità di quanto deciso in relazione al quesito specifico.

g. 11) di pervenire alla determinazione concorde del residuo credito dell'Università entro la data del 31/12/2012.

Ed ancora, più in generale:

g. 12) di istituire, in adempimento del dovere di leale collaborazione, sempre nel termine di 120 giorni dal deposito del lodo (18 agosto 2012), un "ufficio comune" o una "unità operativa mista" ai sensi dell'art.15 L.7/8/1990 n. 241, composta di funzionari di rispettiva appartenenza ed a rispettivo carico, cui deferire stabilmente i seguenti compiti:

- monitoraggio continuo, a mezzo di apposito data base, delle posizioni conferite, relativamente ad ogni tipo di personale, medico e non medico, con annotazione di tutte le attese retributive individuali e dei trattamenti percepiti;
- tempestiva quantificazione annuale, preventiva e consuntiva, dei flussi finanziari per l'erogazione dei trattamenti in equiparazione a personale tecnico-amministrativo ed SPTA ai sensi dell'art. 31 D.P.R.20/12/1979 n.761 e per la formazione dei fondi per i professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art.6 D.Lgs.21/12/1999 n.517;

h) - che, l'Arbitro nella parte motiva del lodo, per quanto inerente alle situazioni di conferimento prive di "un atto di strutturazione", (pag. 616 e seguenti), come egli stesso si è espresso riferendosi alla gravosa questione dei conferimenti contestati di cui si è occupato il giudizio, ha stabilito che dette situazioni "...devono essere ricondotte sotto il paradigma normativo della consensualità, e ciò le parti istituzionali che hanno chiesto rendersi il presente lodo faranno in adempimento del lodo stesso per rimuovere lo stato di incertezza, sia a riguardo del duplice consenso, che a riguardo della corretta individuazione nel livello "equiparato".

Tanto perché, precisa l'Arbitro, "...intervenuto il deposito del lodo stesso, cessa tra le parti istituzionali ogni incertezza sui criteri a mezzo dei quali definire le 'equiparazioni'. In conseguenza le parti istituzionali saranno vincolate,..." , decorsi 120 giorni dalla data di deposito del lodo, "...a cessare di

corrispondere i trattamenti equiparati che non risultino conformi ai criteri di equiparazione definiti nel lodo stesso, ovvero a ridurre gli stessi nei limiti di quelli spettanti in quanto conformi ai criteri del lodo stesso, mentre, ovviamente, continueranno ad essere corrisposti quelli che risulteranno conformi, con i conguagli positivi (dinamici) eventualmente ancora attesi. ..”.


Le parti, inoltre:

- i) - si danno reciprocamente atto della decisione arbitrale, riportata al precedente punto g. 4), secondo cui, per le posizioni individuali del personale tecnico-amministrativo che all'esito dell'attività ricognitiva delle posizioni in conferimento alla data del 20 aprile 2012, posta in essere dalle parti, sono risultate non conformi ai criteri stabiliti dal lodo, si deve ritenere giustificata la corresponsione dei pregressi trattamenti erogati in anticipazione dall'Università per l'obiettiva ragione della prolungata incertezza dei quadri normativi di riferimento. In ossequio a quanto innanzi, le parti prendono e danno atto dell'obbligo della provvista da parte della Azienda ospedaliera relativamente ai pregressi trattamenti andati in cessazione decorsi 120 giorni dal deposito del lodo, e ciò in considerazione del fatto che, come detto dall'Arbitro, comunque le predette unità lavorative in conferimento sono state utilizzate, pur nella mal sicura definizione delle effettive prestazioni, nella organizzazione produttiva aziendale ai sensi dell'art. 2126 c.c.;
- j) - convengono che il presente atto disciplini l'attuazione di tutti gli adempimenti del lodo riferiti a tutti gli ordini di personale in attività assistenziale;
- k) - prendono atto della indicazione fornita dall'Arbitro nel lodo, secondo la quale ciascuna delle parti, in caso di superamento dei termini stabiliti dal lodo, ha diritto di proporre giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 n.1 lett. e D.Lgs. 2/7/2010 n.104.

In proposito, le parti rilevano che le operazioni adempitive del lodo sono risultate molto complesse e, di certo, più complesse di quanto non si sia riusciti a prefigurare in partenza, ragione per cui si è dovuto ricorrere, necessariamente, a diverse e successive proroghe alle scadenze fissate dal lodo dato che, fra l'altro, si è dovuto definire, caso per caso, oltre seicento posizioni riguardanti il personale docente e tecnico-amministrativo conferito in convenzione dall'anno 2000 a tutt'oggi, per verificarne la loro conformità, o meno, ai criteri stabiliti dal lodo.

Così che, in pieno accordo, le due Istituzioni hanno convenuto che la **scadenza del 18 agosto 2012** prevista dal lodo per l'attuazione di determinati adempimenti è stata procrastinata alla data del **20 ottobre 2012**, con accordo fra le parti espresso con scambio di corrispondenza attuato, per parte aziendale con la nota 13 agosto 2012, prot. n. 0069121/DG, alla quale l'Università ha dato riscontro con nota del 27.8.2012, prot. n. 51311 IV/1. La detta scadenza del **20 ottobre 2012** è stata procrastinata al **30.11.2013** (seduta del Gruppo di Lavoro del 22.10.2012 ed ancora alla scadenza della data **31.1.2013** (seduta del Gruppo di Lavoro del 26.11.2012), a quella del **30.6.2013** (seduta del 26.4.2013) . Si conviene, inoltre, che con la sottoscrizione del presente atto la scadenza del 30.6.2013 si deve ritenere prorogata al **31.10.2013**, dato che sono state concluse tutte le operazioni adempitive del lodo sino alla data di competenza del 30 aprile 2012.

Con decorrenza 1° maggio 2012 sino all'oggi, devono applicarsi le determinazioni assunte con il presente atto che, per l'aspetto retributivo, condurranno al semplice calcolo dell'importo del residuo credito dell'Università al 31 dicembre 2012 e, quindi, quello alla data corrente, per giungere al previsto



obbiettivo della corresponsione mensile all'Università delle retribuzioni correnti ed aggiornate che questa rivolgerà ai propri dipendenti in attività assistenziale.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

(Obbiettivo dell'atto)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo atto con il quale le parti convenute, così come costituite in apertura, intendono rendere esecutivi, applicandoli fattivamente, i contenuti del lodo arbitrale depositato il 20 aprile 2012 dall'Arbitro unico, prof. Luigi Volpe, per far sì che dalla presente intesa ne derivi l'immediata applicazione degli istituti retributivi perequativi/aggiuntivi a favore del personale universitario docente e tecnico-amministrativo in attività assistenziale presso l'Azienda e, quindi, ne derivi anche, la conseguente cessazione di tutte le ragioni del contendere oggetto del lodo e sulle quali si è espresso l'Arbitro unico.

Si conviene che la data del 20.4.2012, data di deposito del lodo, solo ai fini dell'applicazione dei diversi istituti contrattuali retributivi a favore del personale interessato, per semplicità e chiarezza dei correlati calcoli, deve intendersi 30.4.2012, mentre quella del 21.4.2012, giorno successivo alla data di deposito del lodo, deve intendersi 1.5.2012.

CATEGORIE DI PERSONALE

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 2

(Posizioni in conferimento alla data di deposito del lodo)

Le parti, in ossequio a quanto sancito dall'Arbitro nel lodo, riportato al precedente punto g.1) delle premesse, ai fini della verifica di conformità ai criteri stabiliti dal lodo, dichiarano di aver proceduto all'attività ricognitiva di tutte le posizioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo in conferimento alla data di deposito del lodo (20 aprile 2012) i cui esiti sono rappresentati nell'**Allegato A** – *Elenco del personale tecnico-amministrativo conferito in assistenza presente al 30.4.2012* - al presente atto, che, fra l'altro, indica, per ciascun nominativo:

- la categoria universitaria di appartenenza alla data di deposito del lodo 20 aprile 2012 che, d'ora in poi sarà espressa con la data del 30 aprile 2012;
- il consenso o la negazione delle due Istituzioni alla prosecuzione dell'attività assistenziale di ogni dipendente elencato a far tempo dal 21.4.2012, giorno successivo alla data di deposito del lodo, che d'ora in poi sarà espressa con la data del 1 maggio 2012;
- la corrispondente categoria di equiparazione ospedaliera da applicare a far tempo dalla stessa data del 1.5.2012, secondo i principi stabiliti dal lodo;
- il corrispondente profilo professionale ospedaliero alla data del 30.4.2012 e 1.5.2012;

- l'eventuale nota, esplicitata in calce allo stesso **Allegato A)**, inerente alla nuova destinazione assistenziale assegnata al dipendente dal 1.5.2012.

Art. 3

(Conferimenti contestati)

Si è posta in atto, secondo quanto stabilito dall'Arbitro nel lodo (pag. 616 e seguenti) e riportato nel **punto h)** delle premesse, l'attività per ricondurre "...sotto il paradigma normativo della consensualità...." le situazioni di conferimento prive di "un atto di strutturazione", come l'Arbitro stesso si è espresso, riferendosi alla gravosa questione dei conferimenti contestati; gli esiti di tale attività, espletata nell'ambito del Gruppo di Lavoro misto, sono rappresentati nell'**Allegato B – Elenco dei conferimenti in assistenza contestati e/o mai formalizzati del personale tecnico-amministrativo, con gli esiti delle intese su ammissione e prosecuzione degli stessi** - . In tale allegato, per ogni dipendente, fra l'altro, sono specificati:

- la decorrenza contestata del conferimento e l'eventuale intervenuta cessazione;
- il consenso, o meno, al conferimento, con l'indicazione, in case affermativo, della relativa decorrenza convenuta;
- la categoria universitaria di appartenenza alla data di deposito del lodo 30 aprile 2012, ovvero alla data di cessazione;
- il consenso o la negazione alla prosecuzione dell'attività assistenziale di ogni dipendente elencato a far tempo dal 1° maggio 2012;
- la corrispondente categoria di equiparazione ospedaliera da applicare a far tempo dalla stessa data del 1.5.2012, secondo i principi stabiliti dal lodo;
- il corrispondente profilo professionale ospedaliero alla data del 1.5.2013;
- l'eventuale nota, esplicitata in calce allo stesso **Allegato B)**, inerente alla nuova destinazione assistenziale assegnata al dipendente dal 1.5.2012.

Art. 4

(Ricognizione generale dei conferimenti attuali e cessati e conguaglio)

Le due Istituzioni, Università ed Azienda, in ossequio a quanto sancito dall'Arbitro nel lodo, riportato al precedente punto g. 9) delle premesse, sulla base degli atti istruttori, convengono di aver proceduto alla quantificazione, a partire dall'anno 2003, anno per anno, e sino al 30 aprile 2012, e fatta ricostruzione delle attese retributive individuali, dell'importo complessivo dei trattamenti in equiparazione al personale tecnico-amministrativo secondo il sistema perequativo di cui alla L.16/5/1974 n. 200 e di cui all'art.31 D.P.R.20/12/1979 n. 761, avendo a base l'elenco generale ricognitivo di tutti i dipendenti interessati, riportato nell'**Allegato C** al presente atto – *Ricognizione generale del personale tecnico-amministrativo conferito in assistenza, ai fini del calcolo della provvista e del conguaglio, dal 1.1.2003 al 30.4.2012, presente e cessato* .

Detto **Allegato C** rappresenta tutti i dipendenti conferiti alla data dell'1.1.2003, presenti e cessati al 30 aprile 2012, le cui posizioni, a calcolo, hanno concorso a determinare l'ammontare della provvista

finanziaria disposta dall'Arbitro a carico dell'Azienda di cui si è detto al punto g. 4) delle premesse, oltre che determinare l'importo dei maggiori oneri dovuti per le posizioni conformi di equiparazione, comprese quelle di equiparazione alla dirigenza delle figure di elevata professionalità sino alla data del 30 aprile 2012.

Art. 5

(Calcolo del dovuto)

L'ammontare dovuto all'Università per ogni dipendente tecnico-amministrativo di cui ne sia stato acclarato il conferimento, sia in termini di provvista di cui al punto g. 4) disposta dall'Arbitro a carico dell'Azienda, sia in termini di saldo comunque dovuto al 30.4.2012, ha tenuto in conto sia gli elementi caratteristici di base di ognuno, così come convenuti e rappresentati nei succitati Allegati A), B) e C) che illustrano la sintesi delle posizioni individuali, sia tutti gli altri necessari elementi retributivi di calcolo, a far tempo dalla data di inizio del convenzionamento, che le due Istituzioni, l'Azienda e l'Università, hanno condiviso durante l'attività istruttoria del Gruppo di lavoro misto per giungere agli esiti finali.

Art. 6

(Conferimenti in prosecuzione dal 1 maggio 2012)

A seguito della avvenuta ricognizione di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, le parti convengono sulla prosecuzione, dal 1.5.2012, dei conferimenti del personale tecnico-amministrativo riportato nell'**Allegato D) – Riepilogo generale del personale tecnico-amministrativo il cui conferimento prosegue dal 1° maggio 2012** - dove, fra l'altro, per ogni dipendente, sono indicate la categoria universitaria di appartenenza, la equiparata categoria ospedaliera ed il correlato profilo professionale ospedaliero corrispondente all'attività assistenziale cui il dipendente universitario è destinato.

A decorrere dal 1.5.2012, il dovuto dall'Azienda all'Università per l'attività assistenziale erogata dal personale universitario tecnico-amministrativo deve essere quantificato a calcolo sulla base degli elementi di equiparazione convenuti con il presente atto, giusta rappresentazione del citato **Allegato D)**, in continuazione della storia retributiva del singolo dipendente determinata sino al 30 aprile 2012 in base ai criteri stabiliti dal Lodo.

Art. 7

(Esigenze e modalità dei conferimenti a partire dal 1 maggio 2012)

Le parti, con riferimento a quanto previsto al punto g. 6) delle premesse, fermo restando quanto concordemente disposto con il precedente articolo 6, con il quale si è disposto in merito ai conferimenti in essere alla data del 30.4.2012 da mantenere a partire dal 1.5.2012, convenendosi pure sull'equiparazione di ognuno degli indicati dipendenti, stabiliscono che le esigenze e le modalità di nuovi conferimenti del personale tecnico-amministrativo, a partire dal 1° maggio 2012, dovranno essere concordate fra le parti in considerazione delle esigenze didattico-scientifiche ed assistenziali dell'Università e dell'Azienda, specificandosi, in generale, che la procedura di futuro conferimento, in ogni caso, deve intendersi conclusa solo se la unanime volontà delle due Istituzioni di convenire sul conferimento stesso sia esplicitamente espressa in atti scritti.

La dotazione organica complessiva deve indicare distintamente i posti destinati al personale ospedaliero ed il numero dei posti destinati al personale docente e ricercatore universitario e non docente con contratto di lavoro del comparto universitario, con specifica della graduazione delle funzioni e delle posizioni lavorative; tanto, nell'ambito della ridefinizione della dotazione organica che deve avvenire d'intesa fra Regione ed Università, in ossequio all'art. 4, paragrafo 4, del protocollo di intesa sottoscritto in data 3 settembre 2013 fra la Regione Puglia e l'Università di Bari.

Il Direttore Generale provvederà alla mobilità interna del personale in convenzione secondo quanto espressamente normato dall'art. 7 del Protocollo di intesa stipulato il 3.9.2013.

Per quanto concerne alcune unità di personale presenti in convenzione alla data del 1.5.2012, si da atto che le stesse sono proficuamente utilizzate nell'ambito di una unità di coordinamento interistituzionale anche per far fronte alle accresciute esigenze dell'azienda unica ospedaliero-universitaria, con particolare riferimento agli organi e organismi misti aziendali ed alle attività istituzionali perseguite dai DAI.

PERSONALE NON DOCENTE EQUIPARATO ALLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE E TECNICA

Art. 8

(Posizioni in conferimento alla data di deposito del lodo)


Il personale tecnico-amministrativo equiparato alla dirigenza ospedaliera Sanitaria, Professionale e Tecnica è individuato nei seguenti allegati:

- **Allegato E**, che rappresenta l'*Elenco del personale non docente già in convenzione alla data del 30.4.2012*, (n. 8 unità di biologo) *la cui equiparazione alla dirigenza ospedaliera SPT ospedaliera è stata da sempre condivisa e sul cui conferimento se ne conviene la prosecuzione dal 1° maggio 2012;*
- **Allegato F**, che rappresenta l'*Elenco del personale* (n. 6 unità di biologo) *già in convenzione al 30.4.2012 che con il presente atto si conviene conferito in attività assistenziale in qualità di biologo dalle date indicate a fianco di ciascuna unità;*
- **Allegato G**, che rappresenta il personale non docente (n. 6 unità, di cui 5 biologhe e n. 1 farmacista) il cui conferimento è del tipo cosiddetto "*contestato*", della stessa natura di quello esplicitato al precedente art. 3 e che ora, in forza del presente atto, è da ritenersi accettato in convenzione nelle espresse qualità di biologo e farmacista dalle date indicate a fianco di ciascuna unità;
- **Allegato H**, che rappresenta l'*Elenco del personale non docente la cui equiparazione alla dirigenza SPT ospedaliera è stata da sempre condivisa; personale cessato alla data del 30.4.2012.*

Art. 9

(Remunerazione del personale non docente equiparato alla dirigenza SPT)

La remunerazione dell'attività assistenziale di detto personale è stata determinata mediante calcolo delle differenze retributive dal 1.1.2000 al 30.4.2012 (sistema perequativo c.d. *De Maria*) alla stregua del personale tecnico-amministrativo di cui si è detto negli articoli che precedono e con la differenziazione delle voci specifiche contrattuali, secondo quanto disposto dal lodo.



PERSONALE DOCENTE NON MEDICO

Art. 10

(Posizioni in conferimento alla data di deposito del lodo)

Il personale docente non medico conferito in convenzione equiparato alla dirigenza sanitaria ospedaliera (SPT) è individuato nell'**allegato I** che contiene elencati i docenti non medici in servizio e quelli cessati alla data del 30 aprile 2012. La nota in capo ad un unico nominativo indica la convenuta formalizzazione con il presente atto del convenzionamento, così come specificato in calce allo stesso allegato.

Art. 11

(Remunerazione del personale docente non medico in attività assistenziale)

La remunerazione dell'attività assistenziale di detto personale è stata determinata mediante:

- 1) calcolo delle differenze retributive dal 1.1.2000 al 31.12.2008 (sistema perequativo c.d. *De Maria*);
- 2) applicazione dall'1.1.2009 dell'art. 6 del D.lgs. 21.12.1999, n. 517 e, quindi, attribuzione delle voci contrattuali ospedaliere specifiche determinate dall'Arbitro.
- 3) ricalcolo della indennità di esclusività, se spettante secondo le norme contrattuali.

PERSONALE DOCENTE MEDICO

Art. 12

(Posizioni in conferimento alla data di deposito del lodo)

Il personale docente medico equiparato alla dirigenza medica ospedaliera è individuato nell'**allegato L** che contiene elencati i docenti in servizio e quelli cessati.

Art. 13

(Remunerazione del personale medico docente in attività assistenziale)

La remunerazione dell'attività assistenziale di detto personale è stata determinata mediante:

- 1) calcolo delle differenze retributive dal 1.1.2000 al 31.12.2008 (sistema perequativo c.d. *De Maria*);
- 2) applicazione dall'1.1.2009 dell'art. 6 del D.lgs. 21.12.1999, n. 517 e, quindi, attribuzione delle voci contrattuali ospedaliere specifiche determinate dall'Arbitro.
- 3) ricalcolo della indennità di esclusività.

PERSONALE NON DOCENTE MEDICO

Art. 14

(Posizioni in conferimento alla data di deposito del lodo)

L'unica figura di medico non docente in attività assistenziale è rappresentata nell'**Allegato M** al quale si applica tutto quanto disposto dall'Arbitro per docenti medici per remunerarne l'attività assistenziale.



La nota in capo all'unico nominativo indica la nuova destinazione assistenziale del dipendente convenuta dalle due Istituzioni e specificata in calce allo stesso **Allegato M**.

RISULTANZE ECONOMICHE DELL'INTESA

Art. 15

(Costi occorrenti per adempiere al lodo. Risultanze economiche)

L'attività istruttoria del Gruppo misto di Lavoro Azienda-Università ha stabilito tutti gli aspetti economici del lodo, rideterminando la posizione economica di ogni dipendente in attività assistenziale, alla luce di quanto stabilito dall'Arbitro unico, per tutti i diversi aspetti retributivi dei singoli (decorrenza, criteri di remunerazione, equiparazione etc.) ed è pervenuto, detto Gruppo di Lavoro, alla quantificazione finale del dovuto dall'Azienda all'Università sino alla data del deposito del lodo che è il 20.4.2012 e, come detto in apertura, tale data è stata convenzionalmente spostata al 30.4.2012.

Si conviene, sulla base delle suddette risultanze, che il dovuto dall'Azienda all'Università sino alla data del 30 aprile 2012 è pari a quanto qui di seguito si riassume, chiarendosi che gli importi rappresentati necessari a definire le partite inerenti ai diversi ordini di personale, devono intendersi dovuti all'Università a saldo, vale a dire che essi rappresentano un costo aggiuntivo dell'Azienda rispetto a quanto sino alla data del 30 aprile 2012 sia stato già pagato dall'Azienda stessa per tali causali:

PERSONALE UNIVERSITARIO	PERIODO		SALDO DOVUTO (Importo al netto di quanto già pagato dall'Azienda nel periodo indicato)
	DAL	AL	
Equiparato alla dirigenza medica ospedaliera	1/1/2000	30/4/2012	23.918.940,95
Equiparato alla dirigenza sanitaria non medica ospedaliera	1/1/2000	30/4/2012	3.058.610,51
Tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero	1/1/2003	30/4/2012	16.557821,55
TOTALE DOVUTO ALL'UNIVERSITA' AL 30 APRILE 2012 - Euro			43.535.373,01

L'**Allegato N** e le annesse tabelle **N.a)**, **N.b)** ed **N.c)** esplicitano una ampia sintesi condivisa dalle parti delle suddette somme, con riferimenti alle voci retributive, agli anni di competenza ed ai correlati pagamenti effettuati dall'Azienda sino al 30.4.2012.

Le parti si danno atto che a fronte di tale condiviso costo complessivo aggiuntivo di € 43.535.373,01, l'Azienda, dalla data del lodo a quella odierna ha già corrisposto acconti per complessivi € 10.000.000,00 e la relativa differenza di € 33.535.373,01 la corrisponderà all'Università dopo l'ottenimento dalla Regione Puglia dell'intero finanziamento del citato costo complessivo di € 43.535.373,01.

Le parti si danno atto, ancora, che detta differenza di Euro 33.535.373,01 che l'Azienda deve corrispondere all'Università rappresenta il saldo della obbligazione monetaria da parte dell'Azienda stessa alla data del 30.4.2012, così come quantificato dalla stessa. Le risultanze contabili retributive che hanno generato detto saldo, potranno essere suscettibili di rettifiche in esito alle verifiche che l'Università si riserva, in ogni caso,

di effettuare sulle risultanze delle schede pervenute alla stessa Università in data 24 ottobre 2013 ed inerenti alle singole unità di personale conferite in convenzione. Tanto, tenuto conto delle statuizioni giuridiche ed economiche del lodo arbitrale, così come recepite nei verbali del Gruppo di lavoro all'uopo nominato. Il predetto saldo, pertanto, potrà essere eventualmente modificato in tal senso.

Art. 16

(Conguaglio al 31 dicembre 2012, al 31.12.2013 e calcolo retribuzioni correnti anno 2014)

Si conviene che entro il 31 dicembre 2013 deve essere compiuta la contabilizzazione di quanto dovuto ancora a saldo dall'Azienda all'Università dal 1.5.2012 al 31.12.2012, avendo a base l'avvenuta contabilizzazione al 30.4.2012 delle posizioni economiche di ogni dipendente universitario e delle verifiche di cui al succitato articolo 15, ed in continuazione di esse. Altrettanto dovrà farsi, sempre entro il 31 gennaio 2014, per ottenere il conguaglio inerente al corrente anno di competenza 2013, sino a poterne determinare nell'anno 2014 il dovuto mensile all'Università, per ogni singolo ordine di personale, in modo che la corresponsione degli importi dovuti avvenga a mese corrente, in coincidenza con il pagamento delle competenze al personale ospedaliero.

L'importo complessivo da quantificare entro il 31 gennaio 2014, inerente al dovuto dall'Azienda a saldo del periodo 1.5.2012-31.12.2012 e 1.1.2013 - 31.12.2013, sarà oggetto, eventualmente, di altra specifica richiesta di finanziamento alla Regione Puglia che, una volta ottenuto, sarà girato all'Università per poterne sancire la definitiva chiusura al 31.12.2013 dell'intero contenzioso a base del lodo intervenuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Ufficio Comune)

L'Università e l'Azienda, in ossequio a quanto stabilito dall'Arbitro e riportato al punto g.12) delle premesse, convengono di istituire, con altra specifica e separata intesa, un *ufficio comune* ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

Art. 18

(Efficacia dell'intesa)

L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 19

(Riepilogo allegati al presente atto)

Si riepilogano, qui di seguito, gli allegati citati nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, che rappresentano quanto a fianco di ciascuno indicato:

PERSONALE TECNICO –AMMINISTRATIVO

- Allegato A:** “Elenco del personale tecnico-amministrativo conferito presente al 30 aprile 2012” - (art. 2);
- Allegato B:** “Elenco dei conferimenti in assistenza contestati e/o mai formalizzati del personale tecnico-amministrativo, con gli esiti delle intese su ammissione e prosecuzione degli stessi” - (art. 3);
- Allegato C:** “Ricognizione generale del personale tecnico-amministrativo conferito in assistenza, ai fini del calcolo della provvista e del conguaglio, dal 1.1.2003 al 30.4.2012, presente e cessato” - (art. 4);
- Allegato D:** “Riepilogo generale del personale tecnico-amministrativo il cui conferimento prosegue dal 1° maggio 2012” - (art. 6);

PERSONALE NON DOCENTE EQUIPARATO ALLA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE E TECNICA

- Allegato E:** “Elenco del personale non docente già in convenzione alla data del 30.4.2012, (n. 8 unità di biologo) la cui equiparazione alla dirigenza ospedaliera SPT ospedaliera è stata da sempre condivisa e sul cui conferimento se ne conviene la prosecuzione dal 1° maggio 2012”;
- Allegato F:** “Elenco del personale (n. 6 unità di biologo), già in convenzione al 30.4.2012, che si conviene conferito in attività assistenziale in qualità di biologo dalle date indicate a fianco di ciascuna unità”. (art. 8);
- Allegato G:** “Elenco del personale non docente (n. 6 unità di cui 3 biologhe e n. 1 farmacista) equiparato alla dirigenza ospedaliera sanitaria, professionale e tecnica, contestato nel conferimento, presente al 30 aprile 2012, che, con il presente atto, si conviene conferito in attività assistenziale dalle date e con le qualità indicate a fianco di ciascuna unità”. (art. 8);
- Allegato H:** “Elenco del personale non docente la cui equiparazione alla dirigenza SPT ospedaliera è stata da sempre condivisa; personale cessato alla data del 30.4.2012.”. (art. 8);

PERSONALE DOCENTE NON MEDICO

- Allegato I:** “Elenco del personale docente non medico conferito equiparato alla dirigenza ospedaliera, sanitaria, professionale e tecnica conferito presente e cessato alla data del 30 aprile 2012”. (art.10);

PERSONALE DOCENTE MEDICO

- Allegato L:** “Elenco del personale docente equiparato alla dirigenza ospedaliera medica in servizio e cessato alla data del 30 aprile 2012 docenti medici in servizio e cessati”. (art. 12);

PERSONALE NON DOCENTE MEDICO

- Allegato M:** “ Personale medico non docente già in convenzione al 30 aprile 2012, da equiparare alla dirigenza medica ospedaliera con nuova decorrenza”. (art. 14);

RISULTANZE ECONOMICHE DELL'INTESA

- Allegato N:** “ Riepilogo generale del dovuto e del pagato dall'anno 2000 al 30.4.2012” . Detto allegato è corredato delle tabelle N.a), N.b) ed N.c). (art. 15);

Bari, 30 ottobre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Bari
(Dott. Vitangelo Dattoli)

IL MAGNIFICO RETTORE
dell'Università degli Studi di Bari “A. Moro”
(Prof. Corrado Petrocelli)